



Capitolato per l'affitto degli alpi di Barna, Muntagnia e Verchénca 2020/2025 (6 stagioni di alpeggio)

<u>Proprietario:</u>	Comune di Mesocco, 6563 Mesocco
<u>Oggetto:</u>	Alpe di Barna, Muntagnia e Verchénca
<u>Confini:</u>	Fa stato la cartina allegata, parte integrante del concorso
<u>Carico:</u>	Fa stato il carico usuale determinato dal Cantone pari ad un totale di 63.3: il Comune auspica il carico sia di bestiame minuto sia di bovini, ciò al fine di sfruttare e mantenere nel migliore dei modi il patrimonio dell'Alpe.
<u>Periodo d'affitto:</u>	2020- 2025 durante il periodo d'alpeggio, a tempo determinato, senza obbligo di disdetta alla scadenza naturale.
<u>Edifici:</u>	Tutti gli edifici siti sugli alpi

Disposizioni particolari:

- ◇ Il periodo annuale di affitto si riferisce al solo periodo di alpeggio. Al termine dell'alpeggio l'affittuario dovrà concordare con il Municipio la riconsegna dell'alpe e degli stabili assegnati, i quali verranno riconsegnati all'affittuario all'inizio della stagione d'alpeggio successiva.
- ◇ Il Municipio, in caso di palesi scompensi dovuti al sistema di pascolazione, ha il diritto di intervenire chiedendo di intraprendere le necessarie misure sanatorie o disdire il contratto.
- ◇ Il comune si riserva il diritto di modificare il contratto prima della scadenza dei 6 anni per dare seguito alla realizzazione delle misure pianificate nel concetto alpeggi elaborato da Flury&Giuliani GmbH e Trifolium. Eventuali modifiche apportate al contratto entro la validità dei 6 anni saranno discusse con il gestore.
- ◇ L'affittuario è tenuto a pagare alla Cassa comunale di Mesocco il canone di affitto per l'anno corrispondente entro la fine del mese di novembre. In caso di mancato pagamento non verrà autorizzato il carico dell'alpe l'anno susseguente. Per ritardi nell'adempimento dell'obbligo suddetto, l'affittuario corrisponderà alla Cassa comunale l'interesse di mora corrente.
- ◇ All'atto della firma del contratto l'affittuario deve comprovare l'esistenza di un'assicurazione responsabilità civile verso terzi, intestata a lui, di almeno un milione di franchi sufficiente a coprire qualsiasi potenziale danno causabile dal bestiame alpeggiato o dal personale operante sull'alpe.
- ◇ L'affittuario non ha il diritto di subaffittare l'alpe o parte dello stesso, senza avere prima chiesto ed ottenuto il consenso del Municipio di Mesocco.
- ◇ Delle cascine e stalle che vengono messe a disposizione l'affittuario dovrà avere ogni cura e tutti i danni causati per trascuratezza dovranno essere riparati a sua spese. Le riparazioni e la manutenzione ordinaria saranno, a giudizio del Municipio, sopportate dal Comune. Per riparazioni e modifiche eseguite agli stabili senza il consenso del Comune, l'affittuario non avrà diritto a risarcimento alcuno e le opere così costruite rimangono proprietà del Comune o dovranno essere allontanate a spese dell'affittuario.



- ◇ L'affittuario è obbligato a sorvegliare la permanenza del bestiame entro i limiti dell'alpe durante tutto il periodo dell'alpeggio. La pascolazione delle zone non affittate verrà punita con una multa di 10.-- per capo e per volta. Anche durante il viaggio di carico e scarico la pascolazione sui fondi privati e comunali non affittati o non autorizzati dal Municipio è proibita.
- ◇ Le zone boschive, anche se all'interno del perimetro dell'Alpe, non possono essere pascolate se non con espresso consenso da parte dell'Ufficio forestale cantonale.
- ◇ Il Comune accorda all'affittuario il diritto di fare legna nei boschi comunali, per il suo fabbisogno e sotto la sorveglianza del forestale comunale. Si dovrà usare in linea di massima la legna morta. Resta proibito il taglio di alberi di qualunque genere senza il consenso del forestale.
- ◇ L'affittuario s'impegna ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni di ordine sanitario e potrà caricare l'alpe esclusivamente con bestiame immune da tubercolosi e da altre malattie infettive. Egli si impegna ad osservare rigorosamente le disposizioni di legge in materia, in particolare le prescrizioni di alpeggio cantonali valevoli di volta in volta.
- ◇ L'affittuario deve eseguire il carico e lo scarico del proprio bestiame entro i termini temporali fissati dal Municipio.
- ◇ Eventuali ritardi nel carico oppure per scarico anticipato, in seguito a decreti cantonali o federali, o a misure per combattere l'epizoozia o per qualsiasi altra ragione, non danno diritto a pretese di indennizzo alcuno da parte dell'affittuario.
- ◇ Eventuali modifiche dei quantitativi o del tipo di animali descritti nel contratto possono essere ammesse solo con l'accettazione della variante da parte del Municipio.
- ◇ Il Municipio, in caso di palesi scompensi dovuti al sistema di pascolazione, ha il diritto di intervenire chiedendo di intraprendere le necessarie misure sanatorie o disdire il contratto.
- ◇ L'alpe viene affittato allo stato attuale, senza obblighi particolari nei confronti dell'affittuario in relazione a futuri ampliamenti o altro delle infrastrutture affidate.
- ◇ Con l'affitto dell'Alpe viene concesso anche l'uso esclusivo del filo di trasporto Stabi - Barna: l'affittuario è responsabile della manutenzione ordinaria dell'impianto a fune. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria sono invece a carico del proprietario. Resta riservato il diritto d'uso dell'impianto da parte del Comune per le sue necessità.

Mesocco, 24 luglio 2019

MUNICIPIO DI MESOCCO
Il Sindaco: Ch. De Tann
Il Segretario: G. Cereghetti